## SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - RISORSE NATURALI CACCIA E PESCA

## ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1369/ GEN N. 69/SPRN	Oggetto: Conferimento d'incarico professionale individuale, di natura occasionale, dal 21 maggio 2012 al 20 novembre 2012.
Data <u>16/05/12</u>	Tipologia: Altro
	Albo Beneficiari: NO

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- la Provincia di Ascoli Piceno è proprietaria di un impianto ittico per la produzione di "trote fario" autoctone in località Arquata del Tronto (AP) e intende avviarlo
- la suddetta struttura è stata recentemente completata ed è prossima all'apertura e si rende necessario, a tal fine, avvalersi di una figura specialistica che assolva le seguenti funzioni:
  - controllo dei pesci
  - verifica di funzionamento degli impianti
  - alimentazione degli animali
  - funzionamento dell'aula didattica
- per avviare l'incubatoio e assolvere le descritte incombenze è necessaria la presenza qualificata di un esperto Naturalista

RITENUTO di dover provvedere a conferire un incarico individuale di prestazione d'opera, di natura occasionale, per la durata di 6 (sei) mesi dal 21 Maggio 2012 al 20 Novembre 2012

PUNTUALIZZATO che l'incarico sarà conferito a un Esperto che abbia maturato una comprovata esperienza nello specifico ambito in seno alla Pubblica Amministrazione e vanti titoli accademici appropriati

CONSIDERATO che, per esigenze di tempestività dell'azione amministrativa, trasparenza nonché garanzia di professionalità, è opportuno reperire tale figura specialistica facendo riferimento a chi abbia collaborato, senza demerito, in seno a questa Amministrazione

RISCONTRATO che i requisiti richiesti sono tutti posseduti dal Dott. Andrea Matalucci il quale ha conseguito la Laurea Magistrale in "*Pianificazione del Territorio, dell'Ambiente e del Paesaggio*" della Facoltà di "*Scienze Naturali*" dell'Università degli Studi di Camerino, riportando la votazione di 110/110 e Lode

DATO ATTO che il citato Dott. Matalucci ha maturato in questo Servizio un'esperienza annuale **gratuita**, in qualità di tirocinante, acquisendo l'indispensabile padronanza pratica delle questioni tecniche in materia piscatoria

SOTTOLINEATO che l'incarico da conferire ha natura <u>temporanea e occasionale</u> ed è improcrastinabile al fine di avviare l'incubatoio ubicato in Arquata del Tronto (AP) e dunque adempiere alla specifica attribuzione demandata a questa Struttura ed erogare un qualificato il correlato servizio all'utenza

LETTA la circolare del 15.10.2012 del Dirigente del Servizio Economico-Finanziario ad oggetto "Attivazione di rapporti di collaborazione, consulenza, studio e reattività formative" la quale, inter alia, specifica che gli incarichi occasionali non confluiscono nel programma degli Incarichi che il Consiglio Provinciale deve approvare con Delibera, stante la loro natura di incarichi "non prevedibili e non programmabili"

PUNTUALIZZATO che l'incarico che s'intende conferire è a tutti gli effetti occasionale, in quanto non era prevedibile né programmabile la tempistica con cui la Regione avrebbe completato l'iter autorizzatorio per l'avvio dell'incubatoio

CONSIDERATO, altresì, che le parti sono concordi a stipulare un contratto di prestazione d'opera di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto la prestazione d'opera di cui agli articoli 2222 - 2229 del Codice Civile

RILEVATO che l'esperienza e la comprovata competenza del Dott. Andrea Matalucci sono garanzia di celere e puntuale disimpegno delle competenze da attribuirgli

DATO ATTO che il Dott. Andrea Matalucci, sondato per le vie brevi in merito alla proposta di incarico occasionale, ha manifestato la sua disponibilità ad espletarlo per il compenso lordo di € **4.200,00** (quattromiladuecento/00)

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di conferire ad Andrea Matalucci, nato ad Ascoli Piceno il 26.01.1984 e ivi residente, l'incarico individuale di prestazione professionale di natura occasionale, dal 21 Maggio 2012 al 20 Novembre 2012

PRECISATO che l'incarico suddetto è inteso come autonomo e che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente e che le modalità della prestazione d'opera, il diritto di recesso e la risoluzione delle controversie saranno dettagliate in un apposito contratto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale anche se alla stessa non materialmente allegato

RITENUTO di corrispondere al Dott. Andrea Matalucci, per lo svolgimento del suddetto incarico, la complessiva somma di € 4.200,00 comprensiva di oneri, precisando che la liquidazione del compenso avverrà, periodicamente, dietro presentazione di apposita documentazione fiscale, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 107 ("Funzioni e responsabilità della Dirigenza") del D. Lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali")

#### **DETERMINA**

- di procedere, per quanto esposto in narrativa, al conferimento di un incarico individuale di prestazione professionale di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione, al Dott. Andrea Matalucci, sussistendo i presupposti normativi indicati in premessa e che qui devono intendersi integralmente riprodotti
- 2) di puntualizzare che l'incarico è occasionale in quanto non era prevedibile né programmabile la tempistica con cui la Regione avrebbe completato l'iter autorizzatorio per l'avvio dell'incubatoio, definito solo di recente, e pertanto non era possibile inserirlo nella deliberazione del Consiglio Provinciale relativa al Programma degli Incarichi
- 3) di stabilire che l'incarico è una prestazione d'opera, ha una durata di mesi 6 (sei) dal 21 Maggio 2012 al 20 Novembre 2012 ed è retribuito con un compenso lordo pari a €4.200,00, comprensivo di oneri a carico dell'Ente
- 4) di precisare che il contratto individuale di lavoro autonomo conservato agli atti di questo Servizio verrà stipulato mediante scrittura privata disciplinante lo svolgimento dello stesso e costituisce parte integrante e sostanziale di questa determinazione, anche se alla stessa non materialmente allegata
- 5) di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente atto, pari a €4.200,00 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Dott. Andrea Matalucci, nato ad Ascoli Piceno il 26.01.1984 e ivi residente, trova capienza nell'impegno assunto al Cap. 1283 del Bilancio 2011 Art. 0 Int. 03 c.i. 2011/886, con determinazione dirigenziale n. 270/SPRN (n. 3733/GEN) del 05.12.2011
- 6) di stabilire che il nominativo del professionista sopra indicato, oggetto dell'incarico e relativo compenso siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e dal giorno di pubblicazione acquisterà efficacia giuridica
- 7) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale:
  - al Dirigente del Servizio "Risorse Umane"
  - al Dirigente del Servizio "Economico Finanziario"
  - al Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento (Alessandro Filiaggi)

Per Il Dirigente (LELII AVV. ANNA MARIA)

DR. GIUSEPPE SERAFINI

Pag.	
4	

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. QUATTRO pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente (LELII AVV. ANNA MARIA)

Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Servizio Sicurezza e Polizia Locale Risorse Naturali Caccia e Pesca

Repertorio n. 18 del 21.05.2012

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE D'OPERA

L'anno 2012, il giorno 21 del mese di Maggio, presso la sede del Servizio "Sicurezza e Polizia Locale - Risorse Naturali - Caccia e Pesca", in Via Marche ad Ascoli Piceno, con la

presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di Legge, redatta in duplice originale, tra

• il Dott. Giuseppe Serafini il quale, in sostituzione del Dirigente del Servizio "Sicurezza e Polizia Locale - Risorse Naturali, Caccia e Pesca", Avv. Anna Maria Lelii, rappresenta

la Provincia di Ascoli Piceno, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, di

seguito denominati, per brevità, rispettivamente "Dirigente" e "Servizio"

• il Dott. Andrea Matalucci, nato ad Ascoli Piceno il 26.01.1984 e ivi residente il quale,

е

per tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la propria residenza,

di seguito denominato, per brevità, "prestatore"

Premesso che:

- il presente contratto trae causa dalla determinazione dirigenziale n. 69/SPRN (n.

1369/GEN) del 16.05.2012 di affidamento di questo incarico

- il presente contratto è parte integrante e sostanziale della citata determinazione anche

se alla stessa non materialmente allegato, al pari dei documenti tutti che il prestatore

dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione

o riserva alcuna

- il Servizio, stante le numerose competenze attribuite e le funzioni che è chiamato a

espletare, necessita di una figura altamente specializzata in materia naturalistica, al

fine di erogare all'utenza una migliore qualità dei servizi

 le parti risultano concordi nello stipulare un contratto di prestazione d'opera per attività professionale di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione

## convengono e stipulano quanto segue:

# Articolo 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Servizio conferisce l'incarico al prestatore, che accetta, avente ad oggetto attività tipiche dell'attività professionale che in via meramente esemplificativa si descrivono come segue:

- avviamento dell'incubatoio sito in Arquata del Tronto (AP)
- verifica di funzionamento degli impianti
- alimentazione dei pesci
- funzionamento dell'aula didattica
- sopralluoghi con i tecnici del Servizio che fossero ritenuti necessari da questi ultimi.

L'incarico, essendo prestazione professionale d'opera occasionale di natura intellettuale, è conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l'attività anche all'interno dei locali del Servizio, siti in Via Marche ad Ascoli Piceno.

Il referente del prestatore d'opera è esclusivamente la Dirigente del Servizio.

# Articolo 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine di poter certificare il conseguimento degli obblighi di cui all'articolo 1, il prestatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla scadenza del contratto, un elaborato finale che dettagliatamente descriva le attività svolte e le metodologie adottate.

Articolo 3
AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro

privo del vincolo della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore,

l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con

propria organizzazione di lavoro, senza necessità di coordinamento con l'Ente eccetto i

sopralluoghi che i tecnici del Servizio ritenessero necessari per l'avvio dell'incubatoio sito

in Arquata del Tronto (AP).

Il prestatore, oltre a essere autorizzato ad accedere nei locali di pertinenza del citato

incubatoio, è sin d'ora autorizzato, qualora lo ritenesse opportuno, a recarsi anche nei

locali del Servizio conferente l'incarico, ubicati in Via Marche ad Ascoli Piceno, allo scopo

di meglio adempiere l'obbligazione contrattuale.

Il Servizio mette a disposizione del prestatore i mezzi, la documentazione e le dotazioni

strumentali dell'Ente. Il prestatore ha facoltà di usarli sia nei locali di pertinenza

dell'incubatoio sia in quelli del Servizio, per il tempo necessario allo svolgimento delle

attività. Il Servizio fornisce ogni forma di assistenza richiesta dalle circostanze che sia

finalizzata a facilitare l'espletamento dell'incarico.

Questo contratto non implica il sorgere di un rapporto esclusivo con l'Amministrazione

Provinciale di Ascoli Piceno.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal prestatore che pertanto non potrà

avvalersi di sostituti.

Articolo 4
DURATA DEL CONTRATTO

DUNATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 6 (sei) mesi e copre il periodo dal 16 Maggio 2012 al 15

Novembre 2012 e nessuna comunicazione di scadenza del contratto è dovuta.

La prestazione sarà articolata in un massimo di 30 (trenta) giornate.

Il presente contratto e la determinazione dirigenziale da cui trae causa saranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia e dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007, decorreranno i suoi effetti giuridici ed economici.

# Articolo 5 COMPENSO

La Provincia corrisponderà al prestatore, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), omnicomprensiva di oneri e spese.

Il compenso pattuito è immutabile e, pertanto, eventuali variazioni non sono ammesse.

Il predetto compenso verrà erogato come di seguito indicato:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00), Iva compresa, il giorno di stipula di questo contratto, ovvero il 21.05.2012, a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del prestatore
- €1.000,00 (diconsi mille/00), Iva compresa, il 20.07.2012, a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del prestatore
- €1.000,00 (diconsi mille/00), Iva compresa, il 20.09.2012, a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del prestatore
- € 1200,00 (diconsi milleduecento/00), Iva compresa, il 20.11.2012 (data di scadenza del contratto), a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del prestatore.

Qualora la posizione fiscale e previdenziale del prestatore mutasse, è fatto obbligo a quest'ultimo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale affinché si possa procedere a un diverso inquadramento fiscale e previdenziale.

Articolo 6

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto s'intende

risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato

all'articolo 1 del presente contratto o nel caso in cui si scopra che il prestatore abbia in

essere, o assuma in seguito, incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Articolo 7
RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione del presente contratto:

quando non siano rispettati tempi e/o modalità di esecuzione della prestazione d'opera

- quando il prestatore, nell'adempiere le attività contrattualmente previste, non usi la

diligenza richiesta.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8

**REVOCA** 

L'Amministrazione Provinciale potrà revocare l'incarico, con atto idoneamente motivato,

qualora venisse meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il prestatore. In caso

di revoca dell'incarico sarà dato avviso al prestatore mediante lettera raccomandata, con

ricevuta di ritorno, 10 (dieci) giorni prima.

La revoca sarà efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' comunque salva la corresponsione al prestatore, da parte dell'Amministrazione

Provinciale, delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è

divenuta efficace.

Articolo 9
PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà, di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro

materiale che il prestatore utilizzasse per eseguire il presente contratto, rimarranno nella

titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale, anche in caso di revoca o risoluzione

del contratto.

Articolo 10

**OBBLIGHI DI RISERVATEZZA** 

Il prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati dati e informazioni di cui venga a

conoscenza e/o in possesso, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati.

E' vietata, oltre alla divulgazione degli stessi in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, la

loro utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto.

Il prestatore si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e

ss.mm.ii. in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 11

**CONTROVERSIE** 

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto

saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno

Articolo 12
NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato e dalla normativa vigente in materia

di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto

previsto in materia dal Codice Civile.

Il prestatore d'opera Dott. Andrea Matalucci per il Dirigente del Servizio Avv. Anna Maria Lelii

il Dott. Giuseppe Serafini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., il prestatore dichiara di ben conoscere e approvare

specificatamente le disposizioni del presente contratto, in particolare quelle contenute nell'art. 2

("Obblighi del contraente"), art. 3 ("Autonomia del contraente"), art. 5 ("Compenso"), art. 6

("Clausola risolutiva espressa"), art. 7 ("Risoluzione"), art. 8 ("Revoca"), art. 11 ("Controversie").

Il prestatore d'opera

Dott. Andrea Matalucci

Il prestatore, ai sensi del D. Lgs. n 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al

trattamento dei dati personali per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione della

prestazione di cui al presente contratto.

Il prestatore d'opera

Dott. Andrea Matalucci

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972